

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. REGGIANA LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. MAGALINI GIUSEPPE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. MALPELI MICHELE;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. BRESCIANI MARCO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. LA ROSA MASSIMILIANO;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. ROSSI ANDREA;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. TEDESCHI ANDREA;**
- **SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. MASTINI GIANFRANCO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL DOTT. TAGLIA FRANCO;**
- **SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALTINIER CRISTIAN;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI INFLITTA AL CALC. BASTRINI ALESSANDRO;**

SEGUITO GARA ROBUR SIENA/REGGIANA DEL 3.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 246/DIV del 4.6.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Reggiana di Reggio Emilia così dispone:

- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Magalini Giuseppe nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Malpeli Michele nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Bresciani Marco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. La Rosa Massimiliano nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Rossi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Tedeschi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Mastini Gianfranco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al calc. Altinier Cristian a 6 giornate effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL CALCIATORE SANTINI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Santini Claudio riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE BULEVARDI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bulevardi Danilo riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA ROBUR SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena S.p.A. di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini